I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1727/73 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1973

relativo alla 6ª modifica del regolamento (CEE) n. 1599/71, che fissa le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1599/71 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/73 (4), ha fissato le condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati destinati al consumo umano diretto ; che è prevista all'articolo 4 di tale regolamento l'applicazione di dette condizioni supplementari a decorrere dal 1° luglio 1973 ;

considerando tuttavia che, tenuto conto delle difficoltà incontrate per la messa a punto di alcune disposizioni sul piano comunitario per quanto riguarda in particolare il tenore massimo in anidride solforosa, non sembra possibile rispettare tale data ed occorre quindi rinviare ancora una volta la data prevista per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1599/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del 1° luglio 1973, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1599/71, è sostituita da quella del 1° ottobre 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. DE CLERCQ

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 3.
(4) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 32.